

COMUNE DI CIMBERGO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 88

data 04.07.2023

OGGETTO:

"RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO IN LOC. CRUSURE IN COMUNE DI CIMBERGO" - LEGGE DI BILANCIO 160-2019, ANNO 2023 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR M2C4I.2.2 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI

- CUP B69D23000160006 - CIG 99442785CE

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATI:

- il decreto Sindacale n. 11 del 15.12.2022 di nomina del Responsabile del Servizio;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01.03.2023 di approvazione del bilancio 2023-2025:

il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico degli Enti Locali - ed in particolare l'art.179
 "Accertamento", l'art.183 "Impegno di Spesa" e l'art.191 "Regole per l'Assunzione di Impegni e per l'effettuazione delle Spese";

il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18

del25/11/1995 e n. 15 del 01/03/1996;

il regolamento per i lavori e le forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 13 del 27/11/2010 ed in particolare l'art. 11 e l'art. 13 comma 4.

VISTI:

1) il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali - ed in particolare l'art.179 "Accertamento", l'art.183 "Impegno di Spesa" e l'art.191 "Regole per l'Assunzione di Impegni e per l'effettuazione delle Spese";

2) la legge finanziaria per l'anno 2020 e triennio 2020-2022 - L. n°160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019, la quale costituisce uno strumento di indirizzo per la programmazione,

anche, dell'Ente Locale;

3) la legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;

4) il codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e smi;

5) il D.L: 16 luglio 2020, n. 76 c.d. (decreto semplificazioni) così come aggiornato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 di sua conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 228 del 14 settembre 2020e il successivo DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021);

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali (DAIT) del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 - recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

CONSIDERATO CHE nel predetto decreto del 30/01/2020 viene sancito al suo art. 1 "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024:

1. In applicazione del comma 29 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;



- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 2. In applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.
- 3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità";

VISTA la Legge n. 108/2021 del 13/07/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza eil successivo del Decreto Ministero dell'Economia delle Finanze emanato in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021) con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno l'Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019

VISTO il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, in cui sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

TENUTO CONTO CHE, per la fascia demografica in cui rientra il Comune di Cimbergo, ad esso spetta per l'anno 2023 un contributo di importo pari ad € 50.000 per effetto delle disposizioni normative sopra richiamate;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra ed a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22/06/2023, si è ritenuto opportuno, considerata la tipologie delle opere da realizzarsi esprimere atto d'indirizzo affinché il responsabile del servizio competente possa valutare favorevolmente le condizioni di affidamento congiunto delle prestazioni di progettazione esecutiva e di esecuzione delle stesse alla società in House di questo ente identificata nel Consorzio Forestale Pizzo Badile, con sede in Ceto (BS), località Campagnelli – C.F. e P.IVA 02152480980;

TENUTO CONTO CHE, al superiore fine il Comune di Cimbergo ha deciso di candidare alla contribuzione predetta per l'importo di € 20.000,00 delle opere relative alla messa in sicurezza del patrimonio comunale, consistente nel rifacimento di un tratto di muro di sostegno, recentemente crollato, della strada pubblica in loc. Crusure, tra Via Marconi e Via Tobia e consolidamento dello stesso per una lunghezza complessiva di 23 ml;

CONSIDERATO CHE al precedente fine, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 79 del 22/06/2023, sono state affidate, al Consorzio Forestale Pizzo Badile, con sede in Ceto (BS), località Campagnelli – C.F. e P.IVA 02152480980, le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità e certificazione regolare esecuzione, per € 1.000,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.220,00;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto avente il seguente quadro economico:

ADRO ECONOMICO	NAC II
LAVORI	
Lavori soggetti a ribasso (importo a misura)	14.939,96 €
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	200,00 €
Totale lavori a base d'asta	15.139,96 €
Totale lavori a base d'asta	15.
	LAVORI Lavori soggetti a ribasso (importo a misura) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)



В	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
	Iva sui lavori (22%)	3.330,79€
	Spese tecniche	1.000,00€
	IVA 22% su spese tecniche	220,00€
	Incentivo 2% art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	302,80€
	Imprevisti e arrotondamenti	6,45 €
	Totale somme a disposizione	4.860,04€
A+B	TOTALE DELLE OPERE	20.000,00€

TENUTO CONTO CHE al fine di procedere in maniera spedita con la cantierizzazione delle opere (considerata anche la scadenza del 15 settembre 2023 come termine di inizio lavori) è stata richiesto altresì al predetto consorzio forestale con nota registrata al prot. n. 1604 del 27/06/2023 la disponibilità alla realizzazione delle opere anche al fine di consentire allo scrivente l'affidamento ex art. 192 del Codice dei Contatti Pubblici, previa verifica della congruità dell'offerta ai sensi del comma 2 del predetto articolo;

CONSIDERATO CHE, a seguito della nota acquisita al prot. n. 1607 del 28/06/2023 con la quale il consorzio forestale ha confermato la disponibilità all'esecuzione dei lavori alle condizioni stabilite dall'Ente scrivente nella già richiamata nota prot. n. 1604 del 27/06/2023, è stato dato mandato allo scrivente, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22/06/2023, di effettuare una valutazione di merito rispetto all'offerta, la quale si è conclusa con un giudizio di congruità riscontrato con relazione indicante che, in sostanza, il consorzio forestale assume la gestione della commessa nel rispetto dei termini per l'inizio lavori, dei principi imposti dagli affidamenti in house, ad eventuali prescrizioni degli enti sovracomunali aditi per la resa di pareri e/o autorizzazioni di legittimazione paesaggistico-ambientale del progetto anche eventualmente condizionate; oltre ad ulteriori e/o diverse lavorazioni che dovessero costituirsi durante la fase di esecuzione;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- > L'art. 16 del D. Lgs. N. 175/2016 avente come oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale testualmente recita:
- 1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
- 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
- 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.



- 5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.
- 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
- 7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
- L'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente come oggetto "Codice degli appalti e delle concessioni" che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di poter affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello di società denominato in house providing, conformemente ai principi e agli indici identificativi stabiliti nell'ordinamento comunitario e in particolare le seguenti condizioni:
- 1. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- 2. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- 3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- L'art. 192 del medesimo Codice dei contratti pubblici vigente, il quale prevede quanto esegue:
- 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
- 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
- 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Considerato che:



il Consorzio Forestale Pizzo Badile rispetta tutte le condizioni di cui al sopracitato art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nello specifico:

gli enti soci esercitano nei confronti del Consorzio Forestale Pizzo Badile un controllo analogo a

quello chele Amministrazioni socie esercitano sui propri servizi;

oltre l'80% delle proprie attività viene erogato nei confronti degli enti pubblici che la controllano, tra cui il Comune di Cimbergo;

il capitale sociale del consorzio è interamente sottoscritto da enti Pubblici;

il citato consorzio forestale costituisce strumento operativo anche del Comune di Cimbergo per la conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio agro silvo-pastorale, la gestione forestale dei boschi, la realizzazione e la manutenzione di strade agro silvo-pastorali, la manutenzione della rete sentieristica e dei percorsi pedonali, il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei versanti mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestale con opere di ingegneria naturalistica, la realizzazione e/o la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di edifici adibiti all'allevamento del bestiame o da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti lattiero-caseari;

il comune di Cimbergo rientra nell'elenco ANAC (art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare mediante affidamenti diretti in house nei confronti del Consorzio Forestale Pizzo Badile, di cui all' ID iscrizione elenco Anac n°276 protocollo 0010435 del 02/02/2018 in ragione di giusta deliberazione dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione n. 122 del 13/02/2019;

VISTA la valutazione sulla congruità economica dell'offerta già richiamata in precedenza;

CONSIDERATO che il Consorzio Forestale Pizzo Badile è, a tutti gli effetti, persona giuridica privata a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte nei confronti degli Enti consorziati, i quali esercitano le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge;

DATO ATTO che risulta particolarmente qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di Cimbergo, un controllo ed un'ingerenza sulle attività di avanzamento e realizzazione dell'opera più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo;

EVIDENZIATO pertanto che il ricorso al modello gestionale in house consente all'amministrazione Comunale di intervenire direttamente sull'organizzazione del soggetto che rende il servizio che, pur giuridicamente e formalmente terzo rispetto all'Ente affidante, si configura come sua longa manus;

RITENUTO che le Regioni enunciate in premessa permettono di non ricorrere al mercato, perché la gestione prescelta porterà dei benefici a questo ente conferente, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

RITENUTO pertanto conveniente per l'Ente l'affidamento in house providing al Consorzio Forestale Pizzo Badile della gestione dell'opera pubblica in argomento, rispetto a soluzioni alternative;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva online rilasciato da INAIL-INPS, protocollo n. INAIL_37440999 con scadenza validità 16/07/2023, dal quale risulta che il consorzio forestale predetto è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

VISTI gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE il codice CIG reperito sul sito dell'autorità nazionale anticorruzione risulta essere 99442785CE;

RITENUTO necessario provvedere in merito;



DATO CHE il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per l'approvazione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria;

DATO ATTO del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e dell'art. 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

CONSIDERATO CHE la presente determinazione si perfezionerà con la successiva acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determina l'esecutività;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- l'articolo 192 del TUEL, secondo il quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- il Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);

VISTI INOLTRE:

- il DPR 4 aprile del 2002 n.101 "regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- il D.Lgs. n.52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito in Legge n.94/2012;
- il D.Lgs. n.95 del 06.07.2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

determina

- di affidare, per le ragioni richiamate in premessa, al soggetto in house denominato Consorzio Forestale Pizzo Badile, con sede in Ceto (BS), località Campagnelli – C.F. e P.IVA 02152480980, secondo le condizioni d'offerta registrate al prot. n. 1604 del 27/06/2023 e 1607 del 28/06/2023 per complessivi € 15.139,96 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 18.470,75;
- 2. di stabilire in relazione all'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e al precedente punto, quanto segue:
 - con l'appalto e il conseguente contratto s'intende affidare l'esecuzione dell'opera pubblica indicata indicata in oggetto;
 - il contratto avrà per oggetto nello specifico le opere individuate nel progetto definitivo-esecutivo approvato così come condizionato dalle eventuali prescrizioni degli enti competenti aditi alla resa dei necessari pareri atti a superare i vincoli di origine paesaggistica entro cui le opere debbono essere svolte e conterrà le sequenti clausole essenziali:
 - la durata del contratto è fissata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla certificazione della regolare esecuzione dei lavori;
 - il termine per l'inizio dei lavori è fissato al 15 settembre 2023; l'esecuzione e l'ultimazione delle opere è fissato in complessivi giorni 30 (trenta, salvo giustificate proroghe e sospensioni)



decorrenti dalla consegna formale dei lavori che dovranno comunque iniziare entro la data del giorno venerdì 15/09/2023 compreso;

- la scelta del contraente è effettuata con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 192 comma 2 del del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. seppure l'importo a base d'asta avesse altresì consentito affidamento diretto ai sensi del disposto contenuto nell'art. 1 della legge. 120/2020 e ssmmii;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al contratto che verrà stipulato e nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs 50/2016 e al D.M 7 marzo 2018, n.49
- 3. di impegnare, con riferimento ai lavori di in premessa citati, al cap. 20110102 del Bilancio di esercizio 2023/2025 annualità 2023, in favore del Consorzio Forestale Pizzo Badile, con sede in Ceto (BS), Loc. Campagnelli snc C.F./P.IVA 02152480980, la somma complessiva di € 18.470,75, IVA 22% compresa;
- 4. di prendere atto che il C.I.G. assegnato per il servizio suddetto risulta essere il seguente: 9818067D2F;
- 5. **di nominare** lo scrivente quale Rup ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici in relazione all'opera oggetto del presente affidamento;
- 6. **di prendere atto che** si dovrà procedere alla formalizzazione dell'affidamento attraverso al sottoscrizione di scrittura privata non autenticata a mezzo di firma elettronica o firma olografa dei rappresentanti legali delle parti coinvolte;
- 7. **di disporre**, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, in conformità al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
- 8. **di esprimere** parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- 9. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché alla Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
- 10. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'affidatario del servizio, secondo quanto previsto dall'art.191, c.1, del D.Lgs. 267/2000, una volta che sia stata conseguita l'attestazione di cui al punto precedente;

11. di dare atto che:

- la spesa complessiva secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., viene imputata all'esercizio finanziario 2023; in ottemperanza all'art.9, comma 2, del D.L. n.78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- la spesa d'investimento complessiva a copertura del quadro economico dell'opera (pari ad € 20.000,00) trova copertura per la sua totalità nel contributo previsto dal decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali (DAIT) del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, nell'ambito del P.N.R.R. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. *Piccole Opere (articolo 1, comma 29 e ss., L. n. 160/2019)* finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU;



- 12. **di stabilire che**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- 13. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;



Il responsabile del servizio

Giacomo Bella

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 267/2000

Data 04/07/2023



II responsabile del servizio (Bella Giacomo)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del TU approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESTA

il visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, dando inoltre attestazione del rispetto dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000.

Data 04/07/2023



Il responsabile del servizio

Giacomo Bella∕

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente verrà pubblicata	all'Albo del	Comune per	quindici giorni	¢onsecutivi a partire da	ı oggi.
	10	movement V	1	· · · ·	

Cimbergo lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Matteo Tonsi

CIG 99442785CE